

PROFESSIONISTI

Antiriciclaggio: pubblicate le Linee guida del Cndcec

di Lucia Recchioni

Nella giornata di ieri, **23 maggio**, sono state pubblicate sul **sito internet del Cndcec** le nuove **Linee guida antiriciclaggio**, aggiornate a seguito delle **novità introdotte con il D.Lgs. 90/2017** e con le **conseguenti regole tecniche**.

Giova preliminarmente ricordare che, **mentre le regole tecniche sono vincolanti per i professionisti**, le **Linee guida** sono un **mero ausilio per gli stessi**, proponendosi quale valido strumento per fornire **risposte a questioni non ancora oggetto di chiarimenti ufficiali** da parte delle Autorità.

Una delle questioni oggetto di **analisi**, ad esempio, è stata la **decorrenza dei nuovi obblighi di autovalutazione del rischio**.

Come noto le **regole tecniche** si sono soffermate sul nuovo **obbligo**, in capo ai professionisti, di **valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale** (c.d. "**autovalutazione del rischio**"): tale valutazione assume estrema rilevanza, posto che, all'esito della stessa, possono essere individuate le **misure per la gestione e la mitigazione del rischio**.

Le suddette **regole tecniche**, ad oggi, **non sono però ancora vincolanti per i professionisti**, potendo i soggetti obbligati beneficiare di un **periodo di sei mesi** dalla data di pubblicazione delle stesse entro il quale il Cndcec promuoverà specifica **attività di formazione**.

Sul punto, tuttavia, le **Linee guida** intervengono precisando che, "**la prima autovalutazione del rischio dovrà essere predisposta successivamente alla pubblicazione della analisi nazionale del rischio attualmente in corso di predisposizione da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria**". I nuovi **obblighi di autovalutazione non scatteranno, quindi, alla data in cui le regole tecniche acquisteranno vincolatività**, essendo necessario attendere la **pubblicazione della suddetta analisi nazionale del rischio**.

A tal proposito vengono inoltre richiamate le previsioni di cui al [Provvedimento della Banca d'Italia del 26.03.2019](#), in forza delle quali l'obbligo di autovalutazione è previsto a partire dal **1° gennaio 2020**; i dati risultanti dall'esercizio di autovalutazione, con riferimento all'anno 2019, dovranno essere pertanto **trasmessi entro il 30 aprile 2020**.

Si ritiene di conseguenza possibile un'**estensione delle previsioni appena esposte agli altri soggetti obbligati**, tra i quali figurano, ovviamente, anche i **professionisti**.

Inoltre, si ritiene che, se l'analisi nazionale del rischio non dovesse essere pubblicata entro quest'anno, ***“l'autovalutazione dovrà essere effettuata nei 120 giorni successivi all'emanazione dell'analisi nazionale”***.

Si precisa, comunque, che, al contrario di quanto sopra esposto con riferimento agli intermediari finanziari, **per i professionisti non opera alcun obbligo di trasmissione dei dati** risultanti dal processo di autovalutazione. I documenti, infatti, devono essere **conservati dai professionisti** e devono essere **tenuti a disposizione degli organismi di autoregolamentazione** e delle **Autorità** individuate dall'[articolo 21, comma 2, lett. a\), D.Lgs. 231/2007](#) (ovvero il Mef, la Uif, la Direzione investigativa antimafia e la Guardia di finanza).

Il mancato rispetto degli **obblighi di autovalutazione** non comporta l'applicazione di **specifiche sanzioni**; tuttavia, come sottolineato anche nelle **Linee guida**, la **mancata redazione del documento di autovalutazione** può incidere sulla misura della sanzione prevista dall'[articolo 67, comma 1, lett. g\), D.Lgs. 231/2007](#).

Giova infatti ricordare che, in ossequio al quest'ultima disposizione ***“Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: ... g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati”***.

Le **Linee guida**, tuttavia, **non si soffermano soltanto sul nuovo obbligo di autovalutazione del rischio**, fornendo importanti precisazioni anche con riferimento agli **altri adempimenti** previsti nell'ambito della disciplina antiriciclaggio.

A tal proposito, merita di essere richiamata l'attenzione sui chiarimenti forniti con riferimento agli **obblighi di conservazione**.

Come noto, l'[articolo 31, comma 2, D.Lgs. 231/2007](#) impone ai soggetti obbligati di **conservare “copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni”**.

Dubbi potrebbero sorgere, quindi, soprattutto con riferimento all'individuazione delle **“scritture”** e delle **“registrazioni”** delle quali si rende necessario **conservare gli originali**.

Sul punto le **Linee guida** precisano che **il suddetto obbligo “opera esclusivamente nelle ipotesi marginali in cui si verifichi una vera e propria “interposizione” del soggetto obbligato e quindi quest'ultimo agisca quale mero mandatario del cliente, con o senza rappresentanza”**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

ANTIRICICLAGGIO: APPROFONDIMENTO OPERATIVO SULLE NUOVE REGOLE TECNICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)